



COMUNE DI POSITANO



COMUNE DI PRAIANO



COMUNE DI ATRANI



COMUNE DI CETARA



COMUNE DI VIETRI

I DIRIGENTI DEL SETTORE

OGGETTO: Ordinanza di regolamentazione del traffico su S.S. 163 "Amalfitana" dalla P.K. 12+270 alla P.K. 15+110 (Comune di Positano); dalla P.K. 15+110 alla P.K. 17+160 (Comune di Positano); dalla P.K. 19+800 alla P.K. 20+560 (Comune di Praiano); dalla P.K. 20+900 alla P.K. 22+010 (Comune di Praiano); dalla P.K. 26+800 alla P.K. 27+215 (Comune di Amalfi); dalla P.K. 28+000 alla P.K. 30+100 (Comune di Amalfi); dalla P.K. 30+100 alla P.K. 30+490 (Comune di Amalfi); dalla P.K. 30+490 alla P.K. 30+910 (Comune di Atrani); dalla P.K. 30+910 alla P.K. 33+200 (Comune di Ravello); dalla P.K. 44+758 alla P.K. 45+070 (Comune di Cetara); dalla P.K. 50+150 alla P.K. 50+365 (Comune di Vietri sul Mare);

Attuazione degli Accordi Quadro del 10 gennaio 2019 e del 23 maggio 2019 - Artt. 6, comma 4, lett. b) e 7, comma 3 del Codice della Strada.

RICHIAMATO il testo degli accordi-quadro del 10 gennaio 2019 e del 23 maggio 2019 sottoscritti presso la Prefettura di Salerno dalla Regione Campania, dalla Provincia di Salerno, dai Comuni della Costiera Amalfitana e dall'Anas al cui contenuto il presente provvedimento si conforma;

CONSIDERATO che:

- i Comuni di Positano, Praiano, Amalfi, Atrani, Ravello, Cetara e Vietri sul Mare, d'intesa con la Regione Campania e la Provincia di Salerno, hanno avviato un progetto strutturale per contingentare a monte il flusso di veicoli sulla S.S. 163 "Amalfitana", allo scopo di realizzare una Zona a Traffico Limitato (ZTL) di tipo territoriale tesa a regolamentare gli accessi sulla predetta Strada Statale per una viabilità sostenibile, di cui la Regione si è impegnata a reperire la disponibilità delle risorse per l'attuazione dello stesso;
- l'attuazione del suindicato progetto non è possibile nell'immediato e, pertanto, nelle more, i Comuni della Costa di Amalfi, d'intesa con la Regione, la Provincia e l'Anas, ad eccezione di Maiori e Minori, ha condiviso la necessità di contingentare l'accesso alla predetta arteria dei bus turistici e degli autoveicoli;
- tenuto conto della notoria presenza lungo la strada statale di alcuni punti critici, Anas, attraverso apposita ordinanza, ha disciplinato il traffico sulla citata SS.163 in funzione della sua conformazione geometrica prevedendo, tra l'altro:
 1. il divieto di transito, in entrambi i sensi di marcia, dei mezzi di ingombro superiore a mt 4,00 di altezza, mt 2,55 (mt 2,60 per i veicoli per trasporto di merci deperibili ATP) di larghezza e mt 10,36 di lunghezza;
 2. la circolazione in entrambi i sensi di marcia dei mezzi di ingombro inferiore o uguale a mt. 4,00 di altezza, mt 2,10 di larghezza, mt. 6,00 di lunghezza;
 3. il senso di marcia obbligatorio in direzione Piano di Sorrento/Vietri sul Mare per i mezzi di dimensioni inferiori a quelle indicate al precedente punto 1 e superiori a quelle indicate al precedente punto 2;facendo in tal modo, a far data dalla entrata in vigore della predetta ordinanza, venire meno gli effetti della precedente ordinanza n. 29 del 2013;
- in ragione delle esigenze socio-economiche e di mobilità del territorio, i Comuni con centri abitati lungo la citata arteria, hanno ritenuto necessario adottare un provvedimento per dare specifiche prescrizioni per la regolamentazione della circolazione sulla Strada Statale 163, in modo da adeguarla non solo alla precitata ordinanza Anas, ma anche alle indicazioni emerse negli Accordi Quadro, individuate e

contemperate dagli Amministratori Locali, indicazioni alle quali, di conseguenza, lo stesso Ente proprietario della strada dovrà adeguarsi mediante emissione di successivo provvedimento;

- i flussi di traffico che normalmente si registrano durante le festività pasquali e nei ponti ad esse collegati, per la loro particolare intensità, danno luogo a situazioni di congestione della circolazione stradale, facendo emergere ancor di più l'esigenza di un'azione congiunta volta non solo a contenere la circolazione dei bus ma anche al contingentamento dei veicoli che accedono e transitano sull'arteria stradale 163;
- si rende, pertanto, necessario limitare l'accesso di autoveicoli secondo un sistema di targhe alterne;
- con l'entrata in vigore della predetta ordinanza Anas che, di fatto, alla sua attuazione farà venir meno le prescrizioni della precedente n. 29/2013, si rileva la necessità di introdurre nuove prescrizioni sulla base di esigenze legate alla mobilità anche in relazione alla gestione di flussi di traffico eccezionali, come quelli che normalmente si verificano durante le festività pasquali e la stagione estiva;
- occorre contenere il più possibile il traffico veicolare nella fascia oraria che va dalle ore 11.00 alle ore 16.00, in quanto è notorio che i flussi turistici in tali orari sono più intensi, ovvero, nelle fasce orarie dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e dalle 16.00 alle 19.00, favorire quanto più possibile la circolazione dei mezzi adibiti a trasporto di persone per contemperare le esigenze di mobilità sul territorio, quelle turistiche ed imprenditoriali soprattutto in correlazione alla fruizione dei servizi marittimi, che troverebbero pregiudizio nella rigida applicazione della ordinanza dell'Anas;
- per quanto sopra, allo scopo di contingentare l'accesso dei veicoli e dei bus gli Amministratori locali, ad eccezione dei Comuni di Maiori e Minori, negli Accordi Quadro sottoscritti, hanno previsto il seguente dispositivo:
 - a) nei giorni di sabato e domenica delle settimane comprese tra il 15 giugno ed il 31 luglio e tra l'1 settembre ed il 15 ottobre, nonché per l'intero mese di agosto, il transito a targhe alterne di tutti gli autoveicoli dalle h. 10.00 alle h. 18.00, esclusi i residenti nei 13 Comuni della Costa d'Amalfi;
 - b) divieto di transito, in entrambi i sensi di marcia, dei mezzi di ingombro superiore a mt 4,00 di altezza, mt 2,55 (mt 2,60 per i veicoli per trasporto di merci deperibili ATP) di larghezza e mt 10,36 di lunghezza;
 - c) circolazione in entrambi i sensi di marcia dei mezzi di ingombro inferiore o uguale a mt. 4,00 di altezza, mt 2,10 di larghezza, mt. 6,00 di lunghezza;
 - d) senso di marcia obbligatorio in direzione Positano/Vietri sul Mare per i mezzi di dimensioni inferiori a quelle indicate al precedente punto b) e superiori a quelle indicate al precedente punto c), con deroga, nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, per i soli veicoli adibiti al trasporto di persone, di medesime dimensioni, che potranno transitare in direzione opposta, tra le ore 09.00 e le ore 11.00, da Ravello a Positano, e tra le ore 16:00 e le ore 19:00, da Ravello ad Amalfi (Piazza Flavio Gioia);

CONSIDERATO INOLTRE che:

- con l'entrata in vigore della predetta ordinanza Anas, che di fatto fa venir meno i presupposti della precedente n. 29/2013, occorre, in ogni caso, riconfermare alcune limitazioni dalla stessa imposte, ritenute da queste Amministrazioni, d'intesa con gli altri Comuni interessati, condizioni imprescindibili per una corretta viabilità della Costiera;
- per quanto sopra, saranno, pertanto, da prevedersi:
 - divieto di transito per l'intero anno solare in entrambi i sensi di marcia dalle ore 06.30 alle ore 24.00 dei camper, caravan, indipendentemente dalle loro dimensioni, e degli autoveicoli trainanti roulotte o rimorchi;
 - divieto di transito per l'intero anno solare in entrambi i sensi di marcia dalle ore 06.00 alle ore 23.00 degli autocarri di peso complessivo massimo autorizzato superiore a 120 q., degli autotreni, autoarticolati e autosnodati;
 - divieto di transito, nel senso di marcia da Positano a Vietri sul Mare, dei mezzi di ingombro superiore a mt 4,00 di altezza, mt 2,55 (mt 2,60 per i veicoli per trasporto di merci deperibili ATP) di larghezza e mt 8,00 di lunghezza, nei giorni di sabato e domenica, nonché in quelli di Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e 15 agosto;
 - divieto di scarico e carico permanente di merci dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

- la regolamentazione del traffico veicolare della S.S. 163 "Amalfitana" rende necessaria l'istituzione di una viabilità temporanea mediante l'istituzione di senso unico alternato regolato mediante la presenza di movieri, ausiliari del traffico/impianti semaforici, nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, nelle fasce orarie dalle ore 08.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, nei seguenti tratti:
 - dalla P.K. 12 + 270 alla P.K. 14 + 650 (Comune di Positano);
 - dalla P.K. 19 + 500 alla P.K. 19 + 300 (Comune di Praiano);
 - dalla P.K. 30 + 000 alla P.K. 30 + 100 (Comune di Amalfi);
 - dalla P.K. 31 + 100 alla P.K. 31 + 200 (Comune di Ravello);
- tale dispositivo della viabilità si pone il duplice obiettivo di:
 - contingentare l'accesso di veicoli e bus in quanto entrambi concorrono, per il numero eccessivo dei primi e per le dimensioni degli altri, a provocare congestione della circolazione stradale, con conseguente pregiudizio anche alla sicurezza della stessa;
 - garantire, nel contempo, per esigenze economiche e turistiche, alle aziende che, finora autorizzate, hanno acceduto liberamente alla Costiera Amalfitana, la possibilità di continuare ad accedervi mediante la previsione di fasce orarie presidiate da personale della Polizia Municipale, ausiliari e movieri, nei punti critici che notoriamente si conoscono ed in alcuni altri appositamente individuati, al fine di attenuare il più possibile i disagi alla circolazione;

TENUTO CONTO di quanto statuito dalla sentenza n°1160/2018 del 24/07/2018 pronunciata dal TAR Campania – Sez. di Salerno con la quale veniva dichiarata l'illegittimità delle ordinanze ANAS n°155/2017 e n°90/2018 che, nell'affrontare proprio la materia di cui trattasi, testualmente sottolinea che dal quadro normativo vigente "...si ricava il principio per cui l'attività di trasporto turistico può tendenzialmente essere esercitata senza che possano essere previsti contingentamenti nel rilascio di titoli abilitativi né che, più in generale, possano essere adottate misure tendenti a limitare l'esercizio dell'attività d'impresa. Lo stesso diritto comunitario, tuttavia, ammette deroghe a tali principi solo allorquando le misure limitative siano funzionali alla tutela di un interesse pubblico ritenuto prevalente. In tali casi, si ammette che possano essere introdotte limitazioni, che devono però basarsi su esigenze di carattere oggettivo e devono comunque risultare proporzionate rispetto allo scopo da perseguire e non devono avere carattere discriminatorio. Tali limitazioni, ad esempio, possono basarsi su esigenze di ordine pubblico, di sicurezza, di salvaguardia dell'ambiente, di contenimento della circolazione per evitare ingorghi o paralisi, ecc....", per cui "...l'ammissione alla libera circolazione non può basarsi sulla distinzione tra imprese 'locali' e quelle 'non locali...', concludendo infine che "...Il contenimento dei veicoli circolanti si sarebbe dovuto basare, invece, su un sistema non discriminatorio, valutando le esigenze delle persone fisiche residenti e verificando – se del caso anche tenendo conto dei parcheggi disponibili e delle concrete caratteristiche dimensionali dei veicoli – quale ulteriore 'carico veicolare' sia compatibile con la strada in questione, con l'individuazione delle necessarie misure limitative, anche orarie, volte a soddisfare le sopra indicate esigenze pubblicistiche....", per cui queste amministrazioni intendono provvedere sulla scorta di criteri oggettivi e proporzionati rispetto agli scopi da perseguire;

DATO ATTO che:

- tale progetto, condiviso dalle Amministrazioni locali (ad eccezione di Maiori e Minori), dalla Regione e dalla Provincia, è stato rappresentato con comunicazione di avvio del procedimento Prot. n°7465 del 29.05.2019 alle Organizzazioni sindacali del trasporto pubblico, agli operatori economici locali e a quelli autorizzati dalla Regione Campania e dalla Provincia di Salerno, ai rappresentanti di alcune associazioni di consumatori, nonché a tutti i soggetti individuati come potenziali contro interessati nell'ambito del presente procedimento, i quali hanno fatto pervenire le proprie osservazioni con le quali hanno manifestato le loro diverse esigenze;
- in relazione a tali osservazioni, si evidenzia quanto segue:
 - Per quanto concerne le osservazioni prodotte dalla Ditta Mansi Viaggi: tali ulteriori osservazioni devono essere respinte in quanto ribadiscono concetti già ritenuti non meritevoli di apprezzamento, e risultano tantomeno idonee a giustificare il pregiudizio per il contro-interessato;

- **Per quanto concerne le osservazioni prodotte dalla Ditta Amalfi TourCoop:** tali ulteriori osservazioni devono essere respinte in quanto ribadiscono concetti già ritenuti non meritevoli di apprezzamento, e risultano tantomeno idonee a giustificare il pregiudizio per il contro-interessato;
- **Per quanto concerne le osservazioni prodotte dalla Ditta Cartiera Confalone:** tali ulteriori osservazioni sono state ritenute degne di accoglimento in quanto l'istanza non incide significativamente sul dispositivo generale del provvedimento;
- **Per quanto concerne le osservazioni prodotte dalla Ass. TAU Visual:** tali ulteriori osservazioni devono essere respinte in quanto ribadiscono concetti già ritenuti non meritevoli di apprezzamento, e risultano tantomeno idonee a giustificare il pregiudizio per il contro-interessato;
- **Per quanto concerne le osservazioni prodotte dalle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di Maiori e Minori:** tali osservazioni appaiono di relativa pertinenza in quanto, non avendo firmato gli accordi quadro i sindaci dei Comuni di Maiori e Minori, i territori di questi due Comuni non saranno interessati dal provvedimento in corso di adozione; peraltro il dispositivo di targhe alterne, che sarà applicato esclusivamente per gli autoveicoli e non anche per i bus, avrà efficacia limitata nel tempo riguardando esclusivamente le ore centrali della giornata, per cui non si ritiene che esso possa compromettere in maniera significativa il comparto di cui trattasi;
- **Per quanto concerne le osservazioni prodotte dalla società Aloschi bros.:** tali osservazioni sono state ritenute degne di nota, per cui il provvedimento non avrà attuazione immediata;
- **Per quanto concerne le osservazioni prodotte dalle società di vettori locali (Autoservizi Fusco Nicola + altri):** atteso che con la nota in parola le società richiedono che l'adottando dispositivo venga derogato in favore delle società che hanno sede in Costà d'Amalfi, tale istanza non può essere accolta in quanto tale criterio derogatorio risulta essere stato già censurato dal TAR Salerno con la sopra richiamata sentenza n°1160/2018 del 24/07/2018 con la quale veniva dichiarata l'illegittimità delle ordinanze ANAS n°155/2017 e n°90/2018;
- **Per quanto concerne le osservazioni prodotte dagli avvocati A. Capotorto e C. Sito per conto della ditta Beducci Travel Bus:** tali osservazioni devono essere respinte in quanto partono dall'errato presupposto della natura di servizio pubblico essenziale del TPL effettuato dalla Beducci Travel Bus s.r.l., che rientrerebbe nella categoria dei servizi minimi di trasporto pubblico residuale; in realtà, come evidenziato dallo stesso deducente, il servizio di TPL autorizzato si caratterizza proprio per la mancanza degli obblighi di servizio, nonché per la periodicità dell'esercizio stesso legata alla stagionalità turistica, caratteristiche queste che dunque lo delineano quale mero servizio turistico (ancorchè di linea), e lo sottraggono agli obblighi della disciplina della L. n°146/90 che qualifica per l'appunto i servizi pubblici essenziali, come definitivamente statuito in maniera chiara ed inequivocabile dalla sentenza Cons. di St. n°3981/2017 del 10/08/2017;
- **Per quanto concerne le osservazioni prodotte dalla Confindustria di Salerno:** tali osservazioni sono state ritenute degne di nota, per cui il provvedimento non avrà attuazione immediata;
- **Per quanto concerne le osservazioni prodotte dal Consorzio Amalfi di Qualità:** tali osservazioni sono state ritenute degne di nota, per cui il provvedimento non avrà attuazione immediata;
- **Per quanto concerne le osservazioni prodotte dalla Confcommercio Campania:** tali osservazioni sono state ritenute degne di nota, per cui il provvedimento non avrà attuazione immediata;
- **Per quanto concerne le osservazioni prodotte dalla Citysightseeing Napoli:** tali osservazioni devono essere respinte in quanto partono dall'errato presupposto della natura di servizio pubblico essenziale del TPL effettuato dalla Citysightseeing Napoli, che rientrerebbe nella categoria dei servizi minimi di trasporto pubblico residuale; in realtà, il servizio di TPL autorizzato si caratterizza proprio per la mancanza degli obblighi di servizio, nonché per la periodicità dell'esercizio stesso legata alla stagionalità turistica, caratteristiche queste che dunque lo delineano quale mero servizio turistico (ancorchè di linea), e lo sottraggono agli obblighi della disciplina della L. n°146/90 che qualifica per l'appunto i servizi pubblici essenziali, come definitivamente statuito in maniera chiara ed inequivocabile dalla sentenza Cons. di St. n°3981/2017 del 10/08/2017;
- **Per quanto concerne le osservazioni prodotte dagli agenti di viaggio incoming ed albergatori di Maiori e Minori (Sunland + altri):** tali osservazioni appaiono di relativa pertinenza in quanto, non avendo firmato gli accordi quadro i sindaci dei Comuni di Maiori e Minori, i territori di questi due Comuni non saranno interessati dal provvedimento in corso di adozione; per quanto concerne le

osservazioni che afferiscono negozi giuridici già conclusi e perfezionati, tali osservazioni sono state ritenute degne di nota, per cui il provvedimento non avrà attuazione immediata; pertanto non si ritiene che il provvedimento possa compromettere in maniera significativa il comparto di cui trattasi;

- **Per quanto concerne le osservazioni prodotte dalla FIAVET Campania-Basilicata:** tali osservazioni sono state ritenute degne di nota, per cui il provvedimento non avrà attuazione immediata;

PRESO ATTO che nel corso delle audizioni espressamente richieste da:

- Operatori del settore turistico di Maiori e Minori, tenutasi presso la Prefettura di Salerno in data 14.06.2019;
- Società Citysightseeing Napoli, tenutasi presso la Prefettura di Salerno in data 17.06.2019;

non sono emerse ulteriori proposte o richieste concrete eventualmente sussumibili nell'adottando provvedimento;

VISTO:

- La petizione corredata da quasi 10.000 firme indirizzata tra gli altri anche ai Sindaci della Costiera Amalfitana con la quale, nell'evidenziare la mole di traffico eccessivo che si registra quotidianamente sulla SS 163, aggravata dall'arrivo indiscriminato di centinaia di bus Gran Turismo, situazione che peraltro mina anche la sicurezza di cittadini e visitatori, si richiede l'adozione di provvedimenti finalizzati ad una sostanziale riduzione del traffico veicolare;
- La lettera appello al prefetto prodotta in data 11.06.2019 da alcune associazioni portatrici di interessi diffusi con la quale si rimarca la necessità e l'urgenza di regolamentare i flussi veicolari onde assicurare la fluidità della movimentazione, e nel contempo la tutela del patrimonio paesaggistico ed ambientale;

RITENUTO che:

- la particolare vocazione turistica del territorio impone peraltro che venga fatto ogni sforzo per preservare l'immagine turistica di Amalfi e dell'intera costiera, per cui si rende necessario un provvedimento atto a contenere il più possibile il traffico veicolare pesante lungo la S.S. 163;
- si rende pertanto necessario procedere ad un equilibrato bilanciamento degli interessi coinvolti individuati principalmente nel diritto alla salute, diritto alla mobilità e la tutela dei luoghi considerati di altissimo pregio storico, artistico, ambientale e paesaggistico, e dunque sottoposti a vincolo paesaggistico e dichiarati Patrimonio Universale tutelato dall'Unesco, attraverso l'adozione di criteri oggettivi ed evitando la salvaguardia di rendite di posizione che apparirebbe intollerabile e manifestamente illegittima;
- la presenza di fasce orarie in cui è consentito il transito in doppio senso di marcia dei bus, in particolare in corrispondenza degli orari di partenza ed arrivo dei traghetti per le isole di Capri ed Ischia in modo da conciliare e coordinare i servizi su gomma con quelli marittimi, consente di temperare le esigenze delle attività alberghiere e delle compagnie di vettori con l'apparato di limitazioni al transito in corso di introduzione;
- appare pacifico che, pur in un'ottica di bilanciamento dei numerosissimi e variegati interessi legittimi coinvolti nel procedimento, gli interessi collettivi e gli interessi diffusi che (peraltro ampiamente rappresentati nel presente procedimento) assumono carattere generalizzato e superindividuale, debbano prevalere rispetto ad interessi legittimi riferibili a singoli soggetti o categorie ristrette rappresentative degli interessi economici di pochi operatori;

CONSIDERATO ANCORA che con il citato Accordo quadro tutti i comuni hanno condiviso, dalle Amministrazioni locali, ad eccezione di Maiori e Minori, dalla Regione e dalla Provincia, le esigenze sopra manifestate;

DATO ATTO che:

- la situazione come sopra rappresentata, lungi dal configurarsi quale emergenziale, attiene viceversa alla ordinaria gestione dell'arteria viaria che necessita di una regolamentazione adeguata, tale da garantire l'ordinaria sostenibilità del traffico cittadino della S.S. 163 in relazione alle sue dimensioni particolarmente ridotte nonché alla sua morfologia ed alle esigenze della circolazione, pur contemperando i vari interessi individuali che sono emersi dalla citata istruttoria procedimentale;

CONSIDERATO:

- il combinato disposto dell'art. 6, comma 4, lettera b) e dell'art. 7, comma 3, del Codice della Strada che richiama le competenze all'adozione di provvedimenti volti a "stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade", per i tratti di strada statali l'Anas, e per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati i Comuni, sentito il parere dell'Anas;
- il predetto Accordo Quadro sottoscritto, presso la Prefettura di Salerno, dalla Regione Campania, dalla Provincia di Salerno, dai Comuni della Costiera Amalfitana e dall'Anas;

VISTO:

- l'art. 107 del decreto legge n. 267/2000;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada;

ORDINA

per le ragioni di cui alle premesse, a decorrere dal 01 aprile 2020 e sino all'attivazione del progetto ZTL, nei seguenti tratti dei centri abitati:

- dalla P.K. 12+270 alla P.K. 15+110 (Comune di Positano);
- dalla P.K. 15+110 alla P.K. 17+160 (Comune di Positano);
- dalla P.K. 19+800 alla P.K. 20+560 (Comune di Praiano);
- dalla P.K. 20+900 alla P.K. 22+010 (Comune di Praiano);
- dalla P.K. 26+800 alla P.K. 27+215 (Comune di Amalfi);
- dalla P.K. 28+000 alla P.K. 30+100 (Comune di Amalfi);
- dalla P.K. 30+100 alla P.K. 30+490 (Comune di Amalfi);
- dalla P.K. 30+490 alla P.K. 30+910 (Comune di Atrani);
- dalla P.K. 30+910 alla P.K. 33+200 (Comune di Ravello);
- dalla P.K. 44+758 alla P.K. 45+070 (Comune di Cetara);
- dalla P.K. 50+150 alla P.K. 50+365 (Comune di Vietri sul Mare);

a) nei giorni di sabato e domenica delle settimane comprese:

a1) tra il 15 giugno ed il 31 luglio;

a2) tra il 1° settembre ed il 30 Settembre;

a 3) per l'intero mese di agosto;

a 4) Settimana Santa fino al Lunedì in Albis;

a 5) dal 24 Aprile ed il 02 Maggio il transito a targhe alterne di tutti gli autoveicoli dalle h. 10.00 alle h. 18.00, in particolare, nei giorni con data dispari, divieto di transito per le targhe con ultima cifra numerica dispari, nei giorni con data pari, divieto di transito per le targhe con ultima cifra numerica pari, ad eccezione di:

- residenti nei 13 Comuni della Costa d'Amalfi;
- veicoli al servizio di titolari di contrassegno H purchè presenti a bordo dello stesso;
- Taxi e NCC;
- Mezzi di soccorso e Forze di polizia.

- b) divieto di transito, in entrambi i sensi di marcia, dei mezzi di ingombro superiore a mt 4,00 di altezza, mt 2,55 (mt 2,60 per i veicoli per trasporto di merci deperibili ATP) di larghezza e mt 10,36 di lunghezza;
- c) circolazione in entrambi i sensi di marcia dei mezzi di ingombro inferiore o uguale a mt. 4,00 di altezza, mt 2,10 di larghezza, mt. 6,00 di lunghezza;
- d) senso di marcia obbligatorio in direzione Positano/Vietri sul Mare per i mezzi di dimensioni inferiori a quelle indicate al precedente punto b) e superiori a quelle indicate al precedente punto c), con deroga, nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, per i soli veicoli adibiti al trasporto di persone, di medesime dimensioni, che potranno transitare in direzione opposta, tra le ore 09.00 le ore 11.00, da Ravello a Positano, e tra le ore 16:00 e le ore 19:00, da Ravello ad Amalfi (Piazza Flavio Gioia);
- e) divieto di transito per l'intero anno solare in entrambi i sensi di marcia dalle ore 06.30 alle ore 24.00 dei camper, caravan, indipendentemente dalle loro dimensioni, e degli autoveicoli trainanti roulotte o rimorchi;
- f) divieto di transito per l'intero anno solare in entrambi i sensi di marcia dalle ore 06.00 alle ore 23.00 degli autocarri di peso complessivo massimo autorizzato superiore a 120 q., degli autotreni, autoarticolati e autosnodati, questi ultimi eventualmente e preventivamente autorizzabili con obbligo di scorta tecnica dalle ore 23.00 alle ore 6.00;
- g) divieto di transito, nel senso di marcia da Positano a Vietri sul Mare, dei mezzi di ingombro superiore a mt 4,00 di altezza, mt 2,55 (mt 2,60 per i veicoli per trasporto di merci deperibili ATP) di larghezza e mt 8,00 di lunghezza, nei giorni di sabato e domenica, nonché in quelli di Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e 15 agosto;
- h) divieto di scarico e carico permanente di merci dalle ore 9.00 alle ore 20.00;
- i) sono fatti salvi eventuali provvedimenti adottati e adottandi dai singoli Comuni in relazione alla rispettiva traversa interna;
- j) il presente dispositivo non si applica esclusivamente ai bus adibiti a servizio di trasporto pubblico di linea con obbligo di servizi minimi essenziali (art.5, comma 1, L.R.C. n°3/2002).

AUTORIZZA

nel periodo da 1° giugno a 30 settembre, nelle fasce orarie dalle ore 08.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, l'istituzione di una viabilità temporanea mediante l'istituzione di senso unico alternato regolato mediante la presenza di movieri, ausiliari del traffico/impianti semaforici nei seguenti tratti:

- dalla P.K. 12 + 270 alla P.K. 14 + 650 (Comune di Positano);
- dalla P.K. 19 + 500 alla P.K. 19 + 300 (Comune di Praiano);
- dalla P.K. 30 + 000 alla P.K. 30 + 100 (Comune di Amalfi);
- dalla P.K. 31 + 100 alla P.K. 31 + 200 (Comune di Ravello);

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e di far osservare la presente ordinanza, la cui efficacia giuridica è subordinata al posizionamento di idonea segnaletica stradale ed all'attivazione del sistema di regolamentazione del senso unico alternato.

La Polizia Municipale è incaricata dell'esecuzione del provvedimento, previa intese con le altre Polizie Municipali della Costiera Amalfitana, che saranno prese in apposita Conferenza di servizi.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è consentito proporre ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

I DIRIGENTI DI SETTORE